

INDICAZIONI ALL'USO DELLE MASCHERINE



Grafica U.O. Comunicazione e Gestione Eventi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contami l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (es. case di cure, ambulatori, ecc).

Mascherine FFP2 e FFP3

I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009) e utilizzati come dispositivi di protezione delle vie respiratorie.



Altri tipi di mascherine o mascherine di comunità

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate; non costituisce un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale ma il suo utilizzo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (es. il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani). Le predette mascherine possono essere prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto. Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL.

Come previsto all'art. 1, comma 7 e 8 del DPCM 03/11/2020, allo scopo di contenere la diffusione del virus SARS Cov-2 e fino al termine dello stato di emergenza, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo di tali facciali si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio che restano invariate e prioritarie.



COME USARE CORRETTAMENTE LE MASCHERINE DI COMUNITÀ



- prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone (per almeno 40-60 secondi) o con una soluzione alcolica (per almeno 20-30 secondi);

- indossare, manipolare e togliere la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci, avendo cura di non toccare la parte interna;



- coprire la bocca e il naso con la mascherina e assicurarsi che sia perfettamente aderente al viso;

- evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza. Se è necessario manipolarla, ripetere l'igienizzazione delle mani;






- sostituire la mascherina non appena diventa umida e non riutilizzarla;

- non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;



- dopo l'uso, rimuovere la mascherina senza toccare la parte davanti;

- procedere alle operazioni di lavaggio a 60°C con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore;



- procedere al lavaggio o all'igienizzazione delle mani dopo aver maneggiato una mascherina usata.

RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL TESTO

Art 34 DL n. 9 del 2 marzo 2020

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.

Art. 16 – DL 17 marzo 2020, n. 18

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Art. 3, comma 3 e 4 del DPCM 26 aprile 2020

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 1, comma 1, 7 e 8 del DPCM 03 novembre 2020

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.